

## Il ddl. In parlamento i programmi che dovrebbero ridimensionare i problemi di Sicilia e Sardegna (e non solo) Insularità, nella nuova legge un fondo annuale da quattro milioni

Il Parlamento è pronto a discutere il disegno di legge dedicato alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il testo definisce gli obiettivi di una strategia nazionale mirata a contrastare le difficoltà strutturali delle nostre isole, con particolare attenzione a quelle più piccole, e prevede interventi concreti per garantire equità e sviluppo sostenibile.

Al centro delle misure proposte c'è l'introduzione formale del "fattore insulare" nella normativa nazionale, che obbligherà il governo a tenere conto degli svantaggi geografici delle isole in settori di grande valore socio-

economico come sanità, mobilità, istruzione, lavoro, energia, politiche sociali e fiscalità. Il provvedimento di legge in discussione prevede, inoltre, una legge annuale specifica per rimuovere questi svantaggi, che dovrà essere presentata dal governo entro il 30 gennaio di ogni anno e potrà includere finanziamenti aggiuntivi, benefici fiscali mirati, deroghe normative specifiche e interventi di perequazione territoriale per garantire una reale continuità territoriale e l'accessibilità ai servizi essenziali.

Nel testo all'esame della Camera, di particolare rilievo è l'istituzione del

Fondo nazionale per il contrasto dell'insularità, con una dotazione già incrementata a quattro milioni di euro per il 2025, e l'attivazione del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, dotato di 171,4 milioni per lo stesso anno, destinato a colmare divari infrastrutturali significativi. Il testo istituisce anche un Comitato nazionale per le isole minori alla Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di pianificare gli interventi, monitorare l'attuazione delle strategie nazionali e aggiornare periodicamente l'elenco delle isole coinvolte, in base a indicatori socio-economici

precisi definiti dalla Commissione parlamentare dedicata.

Tra gli interventi più rilevanti finanziati dal Pnrr per le isole minori figurano il programma "Isole verdi", con uno stanziamento di 200 milioni destinati a energia rinnovabile, desalinizzazione, gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile. Previsto anche il collegamento in fibra ottica ultraveloce (60,5 milioni), destinato a 18 isole minori, oltre a investimenti in infrastrutture sportive e culturali finalizzati al contrasto dello spopolamento e all'inclusione sociale. L'iniziativa legislativa rappresenta un passo avanti

concreto verso l'attuazione degli articoli 3 e 119 della Costituzione, ponendo l'attenzione sulla necessità di ridurre il divario territoriale e migliorare le condizioni socio-economiche e ambientali delle comunità isolate italiane, assicurando un futuro sostenibile e inclusivo per queste realtà.

Il ddl sull'insularità è un intervento strategico atteso. Le Pmi delle isole maggiori e degli arcipelaghi e delle isole minori affrontano quotidianamente costi più elevati, difficoltà logistiche e criticità che limitano la loro capacità competitiva. Non dimentichiamo che sono proprio queste aziende a rappresentare il vero tessuto economico e sociale delle comunità isolate, generando occupazione e contribuendo al mantenimento del presidio territoriale.

G. P.

## Polizze contro le catastrofi in Sicilia "costano" di più

Nuove spese. La scadenza per sottoscrivere le assicurazioni è il 31 marzo «Sarebbero serviti supporti iniziali», afferma Politino (Assoesercenti)

La stipula della polizza catastrofale porta a nuove spese per le imprese italiane, con un costo che varia, sia in relazione all'attività svolta che alla zona di riferimento.

La scadenza per sottoscrivere le assicurazioni a copertura dei danni causati dalle catastrofi naturali è fissata al 31 marzo 2025 e, secondo le simulazioni pubblicate da Facile.it, i costi possono superare i mille euro.

Introdotta dalla legge di Bilancio 2024, l'adempimento dovrà essere rispettato da numerosi soggetti (circa quattro milioni di polizze da stipulare). In linea generale, si tratta di tutte le imprese con sede legale in Italia, o con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione al Registro delle imprese.

La portata dell'obbligo di assicurare i beni d'impresa contro i rischi legati a eventi catastrofali come terremoti o alluvioni è rilevante, anche dal punto di vista della spesa da sostenere. Secondo il presidente di Assoesercenti Sicilia, Salvo Politino, «le simulazioni pubblicate da Facile.it, prendono in esame tre tipologie di attività commerciali: ristorante, autofficina e hotel, nelle città di Milano, Roma e Palermo. Evidenziano che un ristorante con un immobile da 300mila euro e con attrezzature da 100mila euro, dovrà pagare un importo di 343,50 euro a Milano, 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo». Per la copertura assicurativa di un'autofficina invece, considerando un fabbricato del valore di 400mila euro e 200mila euro di attrezzature, il costo della polizza catastrofale sarà di 359 euro a Milano, valore che diventa 434 euro a Roma e arriva a 551 euro, invece, a Palermo. Più alti i costi per gli hotel: in caso di struttura di valore pari a un milione di euro e attrezzature pari a 500mila euro, il costo della polizza ammonterà a 703,5 euro a Milano, 720,5 euro a Roma e 1.033,5 euro a Palermo.

Il costo del premio assicurativo terrà conto di una serie di fattori quali l'ubicazione, la vulnerabilità dei beni assicurati, la rischiosità del territorio, ma anche di «modelli predittivi».

Ma cosa succede a chi non si adegua all'obbligo? La normativa pre-



vede che se ne tenga conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Questo significa che le aziende che non stipulano l'assicurazione contro le calamità naturali, entro i termini previsti dalla legge, possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell'assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.

Secondo il presidente di Assoesercenti Politino, «per le pmi, già messe a dura prova dalla crisi economica, questo adempimento rappresenta l'ennesimo onere di cui dovranno farsi carico. Sarebbe stato più giusto e opportuno prevedere un supporto iniziale, ovvero un sistema di agevolazioni per abbattere i costi della polizza. Tutelare le imprese non significa introdurre nuovi adempimenti e oneri ma snellire la burocrazia e prevedere incentivi e sostegni».

### SI SBLOCCA IL BONUS RIFIUTI PER I MENO ABBIENTI

ROMA. Arriva un altro aiuto contro il caro bolletta finalizzato alle famiglie in difficoltà economica, questa volta sugli importi pagati per la raccolta dei rifiuti urbani. Si è sbloccata una norma prevista cinque anni fa che ora attende solo l'ultimo passaggio: l'approvazione del regolamento per la messa a terra dell'Arera, l'Authority competente non solo per il settore energetico ma anche per quello dei servizi di rifiuti. Si tratta del cosiddetto "bonus rifiuti", contenuto in un Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale che «individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative». Lo "sconto", focalizzato sulle famiglie più povere, si sommerà quindi al bonus gas appena varato dal governo.

L'aiuto, pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva, potrebbe essere di grande sostegno per chi non arriva alla fine del mese. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2024 ed elaborati dai rapporti di Cittadinanzattiva presentati solo qualche mese fa, hanno calcolato che in media una famiglia ha pagato 329 euro l'anno per la Tari, il 2,6% in più dell'anno precedente. Ma ci sono punte che sfiorano i 600 euro in alcune città del Sud che contrastano con un minimo di circa 200 euro in diversi centri del Nord. In pratica lo sconto potrebbe variare tra i 50 e i 150 euro. Sarà però necessario attendere le istruzioni operative. Introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, l'agevolazione guarda alle famiglie in condizioni di disagio economico. La riduzione del 25% della Tari (o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta), sarà riconosciuta ai nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila con almeno quattro figli a carico.

### L'OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di

Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

## Appalti pubblici: quale giurisdizione in caso di controversia sulla revisione prezzi

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 5.2.2025 n° 2934 hanno risolto un conflitto negativo di giurisdizione tra il Tribunale di Catania e il Tar Sicilia, confermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di compensazione per l'aumento dei costi dei materiali negli appalti pubblici. La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, nel tempo, ha progressivamente delineato i criteri di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie concernenti la revisione prezzi.

La vicenda trae origine dalla richiesta giudiziaria della ditta Alfa che aveva eseguito lavori pubblici ed aveva poi richiesto il pagamento di somme aggiuntive per la compensazione dell'aumento del prezzo dell'acciaio nelle annualità 2004-2005, sostenendo che l'incremento dei costi, superiore al 10% rispetto ai prezzi originari, rientrava tra i casi previsti dal D.M. 30 giugno 2005 e dalla circolare Mit prot. 871/CD del 4 agosto 2005. Tuttavia, la stazione appaltante non aveva sottoscritto un accordo bonario sulla revisione prezzi, limitandosi a dichiarare una generica disponibilità, subordinata alla compatibilità finanziaria.

Il Tribunale di Catania adito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, rilevando che la pretesa dell'impresa rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il diritto alla compensazione non derivava direttamente dal contratto, ma da un provvedimento amministrativo discrezionale. Il giudizio, riassunto dinanzi al Tar Catania, ha però generato un conflitto negativo di giurisdizione, poiché il tribunale amministrativo ha ritenuto che, essendo intervenuti la contabilizzazione dei costi e un decreto ministeriale di adeguamento, non vi fosse più un potere discrezionale dell'amministrazione, bensì un diritto soggettivo dell'impresa a ottenere la compensazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha ribadito che, nel sistema degli appalti pubblici, la giurisdizione amministrativa è attratta quando la pretesa dell'appaltatore non deriva direttamente dal con-

tratto, ma dall'esercizio di un potere amministrativo discrezionale. E rientrano nella giurisdizione esclusiva le controversie sui provvedimenti di adeguamento prezzi. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la compensazione per l'aumento dei costi dei materiali, era stata introdotta in via eccezionale dalla L. 31/1/2004, e aveva un impatto diretto sulla spesa pubblica che richiedeva un'attività valutativa della Pubblica amministrazione, oltre il mero adempimento contrattuale. Il Tar tuttavia aveva sostenuto che, una volta contabilizzati i costi e verificata l'applicabilità della compensazione, il diritto alla revisione fosse acquisito automaticamente, escludendo ogni discrezionalità della Pubblica amministrazione. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la contabilizzazione dei costi non equivale al riconoscimento del debito da parte della Pa, poiché quest'ultima conserva un potere valutativo sul quantum e sulla sostenibilità finanziaria dell'impegno economico. È stato così confermato che il discrimine tra le due giurisdizioni dipende dalla presenza di una clausola contrattuale vincolante e quindi: se il contratto prevede un diritto automatico alla revisione, la controversia spetta al giudice ordinario; se la revisione è subordinata a una valutazione della Pa, la giurisdizione è amministrativa, poiché l'appaltatore ha solo un interesse legittimo fino all'eventuale riconoscimento del credito.

Nel caso di specie, il contratto di appalto era stato stipulato in regime di prezzo chiuso, senza alcuna clausola di revisione. Pertanto, il diritto alla compensazione dipendeva da una successiva decisione della Pa.

Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia riguardava l'esercizio di un potere amministrativo di valutazione della compensazione e non una mera pretesa di adempimento contrattuale. Questa pronuncia consolida un principio chiave negli appalti pubblici: la revisione prezzi, quando non prevista contrattualmente, costituisce un atto di amministrazione attiva soggetto a valutazione discrezionale della Pa, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa.